# CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale tra:

 ORDINE PROVINCIALE CONSULENTI DEL LAVORO con sede legale in Bergamo (Bg) Via Novelli, 3 C.F. 80020950160; in persona del legale rappresentante PRO-TEMPORE Sig. Razzino Marcello,

E

Studio Salvetti Alessandro con sede in Alzano Lombardo (Bg) via Pesenti, 1/b, C.F.
SLVLSN82L14A794J, p. I.v.a.: 03772880161 , Consulente del lavoro iscritto presso l'Ordine dei Consulenti del lavoro al n. 699, polizza professionale GENERALI ASSICURAZIONI, numero 390160585

Si conviene e si stipula quanto segue:

### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.

L'ORDINE PROVINCIALE CONSULENTI DEL LAVORO a far data dal 01 gennaio 2021 dà incarico allo Studio Salvetti Alessandro di svolgere, per conto della stessa, opera di prestazione di servizi di elaborazione e programmazione, anche a mezzo di elaboratori elettronici, relativi ai dati e documenti predisposti e consegnati allo Studio Salvetti Alessandro dall'incaricante, per tutto ciò che attiene il regolare adempimento delle pratiche relative all'ordinaria amministrazione del personale di cui al seguente elenco esemplificativo ma non esaustivo:

- Elaborazione paghe e contributi ed invio "uniemens";
- Elaborazione modd. CU;
- Denuncia annuale retribuzioni INAIL con autoliquidazione del premio;
- Elaborazione ed invio telematico mod. 770;
- Gestione ed elaborazione Libro Unico del Lavoro
- Pratiche di assunzione/cessazione;
- Gestione fondo TFR e predisposizione distinte bonifico;
- Consulenza generale in materia Giuslavoristica.

Relativamente alla prestazione dei servizi appena elencati L'ORDINE PROVINCIALE CONSULENTI DEL LAVORO dichiara di impegnarsi a consegnare tempestivamente allo Studio Salvetti Alessandro tutti i documenti necessari, garantendone la completezza ed autenticità, sollevando lo Studio Salvetti Alessandro per errori dovuti a mancata consegna o non autenticità dei documenti stessi.

#### ART. 2 - DURATA

Il presente contratto ha durata di un anno a partire dal 01 gennaio 2021 e si intende rinnovato di anno in anno se non verrà data disdetta da parte dell'ORDINE PROVINCIALE

CONSULENTI DEL LAVORO, con lettera raccomandata A.R. spedita almeno novanta giorni prima del termine principale o prorogato.

#### ART. 3 - ESECUZIONE DELL'INCARICO

Lo Studio Salvetti Alessandro accetta e si impegna ad effettuare i servizi, l'elaborazione e la registrazione dei dati e dei documenti in suo possesso, in conformità alle disposizioni vigenti in materia civile e fiscale, attenendosi alla normale diligenza richiesta dalla prassi amministrativa.

La prestazione dei suddetti servizi potrà essere effettuata anche mediante comunicazioni telefoniche, posta elettronica e/o fax.

Nello svolgimento di tutte le suddette attività lo Studio si avvarrà della collaborazione di professionisti iscritti in Albi Professionali ed abilitati all'effettuazione di tutte le prestazioni ad esse connesse e di collaboratori che svolgeranno direttamente ed autonomamente le prestazioni oggetto del presente incarico, sia pure coordinate dal Dott. Salvetti Alessandro. Qualora emergessero particolari esigenze e complessità nell'esecuzione dell'incarico lo Studio Salvetti Alessandro si potrà avvalere, a proprio giudizio ma previa comunicazione al cliente, dell'opera di soggetti iscrittì in appositi albi professionali, il cui onorario e costo sarà da aggiungere al corrispettivo di cui al punto successivo.

Ai Professionisti dello Studio (inclusi dipendenti, consulenti e collaboratori) non è consentito divulgare a terzi informazioni riservate sui Clienti.

Pertanto, vi confermiamo sin d'ora il mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti dallo Studio per l'espletamento del presente incarico.

Nessun obbligo di riservatezza incombe alle parti in relazione alle informazioni:

- Che sono o diventano di dominio pubblico per motivi diversi da violazioni del paragrafo precedente;
- Che vengano divulgate da altre fonti non assoggettate a vincoli di riservatezza;
- Per le quali è richiesta la comunicazione da norme di legge, ovvero da Autorità alle quali non si possa opporre rifiuto. In tale caso, ve ne daremo prontamente comunicazione.

# ART. 4 - OBBLIGHI DEL CLIENTE PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il cliente si obbliga a consegnare allo Studio Salvetti Alessandro tutti i dati e documenti in tempo utile per l'esecuzione dell'incarico; questi dovranno essere completi, veritieri e comprensibili.

Qualora la documentazione dovesse risultare incompleta, incomprensibile o carente, lo Studio Salvetti Alessandro si asterrà dall'esecuzione dell'incarico, previo tempestivo preavviso al cliente.

Le obbligazioni inerenti e conseguenti agli adempimenti civili e tributari tutti, ed in particolare il rispetto dei termini temporali perentori, rimangono a carico del cliente, il quale dichiara di conoscerli sufficientemente e che i dati elaborati sono da lui forniti e che i risultati di tali elaborati sono da lui controllati e approvati salvo quanto previsto al successivo art. 5.

#### ART. 5 – COMUNICAZIONE DELL'ESEGUITO INCARICO

L'avvenuta esecuzione dell'incarico è comunicata dallo Studio Salvetti Alessandro mediante consegna al cliente degli elaborati, dichiarazioni e documenti oggetto dell'incarico; essi si intendono controllati e approvati dal cliente se questi, entro otto giorni, non solleverà eccezioni allo Studio professionale.

#### ART. 6 – ESONERO DI RESPONSABILITA'

E' esclusa ogni responsabilità dello Studio Salvetti Alessandro:

- Per i ritardi e le omissioni nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto non direttamente imputabili a sua colpa;
- > Per le falsità dei dati e documenti predisposti e consegnati al cliente:
- Per la perdita di documenti del cliente dovuta a furto, rapina ed incendio nei locali della società.

### ART. 7 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'anno 2021 (periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021) per le prestazioni professionali dello Studio Salvetti Alessandro di cui al presente accordo viene pattuito in 500,00€, oltre I.V.A. e cassa previdenziale e dovrà essere corrisposto in unica rata.

#### ART, 8 - SPESE PER CONTO DEL CLIENTE

L'ORDINE PROVINCIALE CONSULENTI DEL LAVORO DI BERGAMO si impegna, inoltre, a rimborsare allo Studio Salvetti Alessandro tutte le spese ed anticipazioni sostenute in nome e per conto del cliente e che saranno fatturate congiuntamente al corrispettivo del trimestre in cui verranno sostenute in nome e per conto del cliente.

## ART. 9 - RECESSO DEL CONTRATTO PER GIUSTA CAUSA

Il contratto si intenderà risolto nel caso in cui il cliente non adempia ad un'altra qualsiasi delle obbligazioni su di esso gravanti, qualora non vi provveda entro quindici giorni dalla data di invio della diffida.

Rimane ferma, comunque, la facoltà di sospendere la prestazione del servizio ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

In ogni caso di anticipato scioglimento del contratto, allo Studio Salvetti Alessandro spetta un compenso a titolo di indennità pari all'80% del corrispettivo degli ultimi 3 mesi.

#### ART. 10 - VARIE

Nessuna modifica, aggiunta o deroga alle disposizioni del presente atto può avere efficacia se non accettata per iscritto da entrambe le parti.

## ART. 11 -REINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle leggi e consuetudini vigenti in materia.

# **ART. 12 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativa alla interpretazione e/o applicazione del presente incarico sarà competente esclusivo il Foro di Bergamo.

Bergamo, lì,